

Cassazione penale sez. II, 13/01/2026, n. 3962

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da:

Dott. PELLEGRINO Andrea - Presidente

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere

Dott. FLORIT Francesco - Consigliere

Dott. CARDAMONE Daniela - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Co.An., nato a A il (Omissis)

rappresentato ed assistito dall'avv. Annunziata Morgani - di fiducia;

avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte di Appello di

L'Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;

letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale,

Simonetta Ciccarelli, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata

limitatamente al punto relativo alla capacità di intendere e di volere

dell'imputato, all'applicazione della diminuzione del vizio parziale di

mente ed alla valutazione inerente alla conversione della pena detentiva

applicata all'imputato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte

di appello di L'Aquila;

letta la memoria con conclusioni nell'interesse del ricorrente in data

23/12/2025.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 luglio 2025, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 18 dicembre 2024 del Tribunale di Avezzano con la quale Co.An. è stato condannato per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen. così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 648 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:

2.1. Vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 20-bis cod. pen. per mancanza della motivazione, avendo la Corte di appello omesso di motivare in merito alla richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ex art. 53 L. 24 novembre 1981 n. 689. Si deduce che, nonostante nell'atto di appello, veniva chiesta la "conversione" della pena con i lavori di pubblica utilità, la Corte di appello ha omesso di motivare sul punto.

2.2. Vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova determinante ai fini della decisione e per l'illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta istruttoria avente ad oggetto l'esecuzione di una perizia psichiatrica sulla persona dell'imputato, richiesta dalla difesa sia nel dibattimento che nell'atto di appello. Si deduce che la richiesta della difesa mirava ad accertare, mediante l'esecuzione della perizia, tanto la capacità processuale quanto la capacità di intendere e volere dell'imputato al momento dei fatti oggetto di imputazione, e che la Corte di appello ha rigettato la richiesta con una motivazione che appare illogica in quanto, da un lato, si afferma che l'esecuzione della perizia non possa essere giustificata da una mera allegazione difensiva ma debba fondarsi su elementi oggettivi, dall'altro, si sostiene che la documentazione medica prodotta dalla difesa risalente al 2015 (relativa ad un trattamento sanitario obbligatorio subito dall'imputato da cui risultava diagnosticato all'imputato un "disturbo bipolare") non aveva elementi di attualità tali da far presumere una incapacità dell'imputato.

2.3. Vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. per carenza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello afferma la non applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per il valore del bene oggetto di furto e per la sussistenza della recidiva reiterata e specifica, salvo poi ammettere lo scarso valore del bene oggetto di furto e la brevità della durata del furto, nel motivare in merito al rigetto della richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

2.4. Vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha negato l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. affermando che, a tal fine sarebbe stato necessario eseguire una perizia psichiatrica, accertamento che era stato richiesto dalla difesa e negato dalla Corte di appello stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi qui illustrati.

2. Il secondo motivo di ricorso, relativo al rigetto della richiesta di disporre la perizia psichiatrica per accertare la capacità dell'imputato di stare in giudizio e la capacità di intendere e di volere al momento del fatto ed avente carattere logicamente pregiudiziale rispetto al primo motivo vertente sul trattamento sanzionatorio, è infondato.

Quanto alla capacità di stare in giudizio, questa Corte ha chiarito che, in tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato, il giudice non è tenuto necessariamente a disporre perizia, in quanto, come risulta dalla locuzione "se occorre" contenuta nell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen., l'espletamento di tale attività rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale deve, a tal fine, valutare se gli elementi dei quali dispone siano insufficienti ai fini dell'accertamento dello stato mentale dell'imputato (Sez. 2, n. 44624 del 08/07/2004, Alcamo, Rv. 230246-01; Sez. 6, n. 3886 del 23/01/1997, Tolone, Rv. 208917-01).

È stato poi ulteriormente chiarito che, in tema di capacità dell'imputato a stare in giudizio, il giudice - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione "se occorre", contenuta nella previsione dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen. - può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità, mentre a fronte di un "fumus" di incapacità non può negare l'indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione (Sez. 2, n. 33098 del 19/04/2019, Cecchin, Rv. 27698301).

Per quanto riguarda l'imputabilità, questa Corte ha affermato che l'obbligo per il giudice di motivare il giudizio di sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto e, specularmente, quello di superfluità della perizia diretta ad appurarne l'integrità, è strettamente correlato alla prospettazione difensiva di elementi specifici e concreti di segno contrario (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, Rv. 274684-01; in motivazione, è stato evidenziato che la capacità di intendere e di volere, per i soggetti maggiorenni, è presunta "iuris tantum"; inoltre, l'infermità mentale non costituisce uno stato permanente, ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato).

2.1. Alla luce dei principi sopra richiamati, la motivazione della Corte di appello non si presta a censure avendo dato conto di avere adeguatamente esaminato la documentazione medica prodotta dalla difesa e di avere ritenuto che, essendo risalente all'anno 2015 e priva di elementi di attualità, non fosse idonea a far presumere la incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto (commesso quasi dieci anni dopo, il 29 febbraio 2024), anche considerato che tale documentazione non risultava accompagnata da alcuna certificazione medica aggiornata e che, al contrario, dalla documentazione medica in atti, risultava un abuso di cannabis e di cocaina in remissione.

2.2. La Corte di appello ha anche correttamente valorizzato il comportamento dell'imputato sia nell'immediatezza dei fatti che in sede processuale, dal quale non era possibile desumere alcun segno di squilibrio o di compromissione psichica; in particolare, in sede dibattimentale l'imputato aveva reso dichiarazioni lucide e coerenti, che avevano consentito al giudice una derubricazione del reato da ricettazione in furto aggravato, dimostrando quindi piena capacità di comprendere il significato delle contestazioni addebitate e delle proprie condotte e, quindi, una piena capacità di stare in giudizio (pag. 5-6 della sentenza impugnata).

3. È conseguentemente infondato anche il quarto motivo di ricorso, avendo la Corte di appello correttamente motivato l'esclusione dell'applicabilità dell'attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen. sulla base delle sole dichiarazioni dell'imputato, che aveva affermato di avere sottratto l'autovettura "inconsiamente", e dovendo il vizio parziale di mente essere accertato mediante una perizia, per disporre la quale aveva

motivato del tutto congruamente - per i motivi già esposti sopra al superiore punto 2 del "considerato in diritto" - che non vi fossero i presupposti.

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

4.1. Quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, va ricordato che il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01).

Uno dei due elementi in base ai quali può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto è la "non abitualità del comportamento" e, per chiarire quando, in caso di commissione di più reati della stessa indole, non possa essere ritenuta la particolare tenuità del fatto per il quale si procede, si sono pronunciate le Sezioni Unite che hanno affermato che il comportamento abituale, ostativo al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si configura "quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). In altri termini, secondo le Sezioni Unite, la preclusione si realizza quando vi siano a carico dell'autore almeno due reati della stessa indole, diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si chiede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e, dunque, almeno tre reati, tutti della stessa indole, nei quali va compreso quello per cui si procede. Inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito che i reati idonei ad integrare un comportamento abituale possono non essere stati oggetto di condanne irrevocabili; possono anche essere successivi a quello per il quale si procede (e ciò in quanto si verte in una disciplina diversa dalla recidiva); possono essere sottoposti alla cognizione dello stesso giudice che procede e ciascuno dei fatti singolarmente considerato può essere a sua volta tenue; possono inoltre essere stati in precedenza ritenuti non punibili per la particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 21280 del 06/05/2025, Dutta, non mass.).

La motivazione della Corte di appello risulta giuridicamente corretta in quanto, posto che la punibilità è esclusa - oltre che quando il comportamento non è abituale - anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutati ai sensi dell'articolo 133, primo comma, cod. pen., l'offesa è di particolare tenuità; pertanto, recependo la decisione sul punto del giudice di primo grado, è stata esclusa la particolare tenuità del fatto in ragione del valore non esiguo del bene sottratto, delle modalità del fatto e della recidiva reiterata e specifica contestata all'imputato (pag. 7 della sentenza impugnata).

4.2. Del tutto adeguata e conforme ai principi di diritto affermati dalla Corte nella materia è anche la motivazione con la quale la Corte di appello, recependo anche sul punto la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto non applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., non potendosi ritenere che il danno patrimoniale fosse stato di speciale tenuità, nonostante la breve durata della sottrazione.

In tal modo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo il quale in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922-01, in fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine).

5. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena con la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, è inammissibile per i motivi qui illustrati.

5.1. Risulta dagli atti che, con l'atto di appello, la difesa aveva chiesto l'applicazione di una pena sostitutiva e la Corte di appello non ha motivato su tale richiesta. Risulta anche che tale richiesta non era stata avanzata dinanzi al giudice di primo grado, non risultando indicata nel paragrafo della sentenza di primo grado intitolato "conclusioni delle parti" né nel verbale di udienza del 18 dicembre 2024.

5.2. Nel dettare la disciplina transitoria riguardante l'applicazione della normativa sopravvenuta, l'art. 95 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di pene sostitutive, prevede che le disposizioni contenute nel Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, ove più favorevoli, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.

5.3. La citata disposizione transitoria deve essere intesa, secondo il suo chiaro tenore letterale, nel senso che le disposizioni sopravvenute si applicano, alternativamente, o ai giudizi di primo grado o a quelli di appello che fossero pendenti al momento della entrata in vigore della normativa sopravvenuta; con ciò si vuole intendere che, quando, come nel caso in esame, il giudizio era pendente in primo grado quando erano già entrate in vigore le disposizioni più favorevoli, era indefettibile onere dell'imputato formulare istanza volta all'applicazione delle nuove pene sostitutive, e, non essendo stata tale facoltà tempestivamente esercitata, la stessa non poteva essere "recuperata" nel successivo grado di appello; nel corso del giudizio di appello, tale richiesta da parte dell'interessato poteva essere presentata esclusivamente sotto le forme di un motivo di impugnazione, volto a contestare la decisione emessa nel primo grado di giudizio e con la quale la richiesta di ammissione alle pene sostitutive, a suo tempo formulata, fosse stata respinta (Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, D'Agata, in corso di massimazione; Sez. 3, n. 25862 del 07/02/2024, Ventrone, non mass.).

La ragione dell'introduzione della norma di cui all'art. 95 D.Lgs. n. 150 del 2022 è connessa, invero, alla natura sostanziale delle norme che riguardano il sistema sanzionatorio, al loro assoggettamento al principio di irretroattività in malam partem (art. 25, comma 2, Cost.) e di retroattività in bonam partem (art. 2, quarto comma, cod. pen.) ed alla conseguente necessità di rendere applicabile anche ai giudizi in corso, per reati commessi precedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, lo strumento processuale attraverso il quale avviene la loro applicazione, ovvero il subprocedimento disciplinato dall'art. 545-b/s cod. proc. pen. introdotto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150 del 2022, che, per sua natura, sarebbe applicabile solo ai fatti commessi

dopo l'entrata in vigore della norma processuale (30 dicembre 2022), per il principio del tempus regit actum.

In tal senso, sembra possa leggersi l'indicazione presente nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in Supplemento speciale n. 5 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 245 del 19/10/2022, p. 429) secondo cui "L'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior - una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale - e, comunque, promette possibili effetti deflattivi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)".

5.4. La Corte si è già espressa in senso conforme a tale interpretazione del regime transitorio ex art. 95 D.Lgs. n. 150 del 2022 affermando l'applicabilità in appello della disciplina di cui all'art. 20-bis cod. pen. quando - diversamente da quanto accaduto nel caso in esame - la sentenza di primo grado era stata deliberata in epoca antecedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022) e la pronuncia della Corte di appello era intervenuta in epoca successiva (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624-01).

In numerose altre pronunzie - parimenti riguardanti casi in cui la sentenza di primo grado era stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della cd. riforma Cartabia) - la Corte, nell'affrontare la questione delle forme mediante le quali la richiesta di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. debba essere presentata al giudice di appello, ha affermato che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 28572901; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751-01; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01).

5.5. Non ignora il Collegio che la Corte si è espressa in senso favorevole alla possibilità di avanzare la richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi, per la prima volta, anche in appello (Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025, Pesare, Rv. 287610-01), ma si ritiene che trattasi di orientamento solo apparentemente in contrasto con quello qui sostenuto e, comunque, superato dalla modifica normativa dell'art. 545-bis cod. proc. pen.

La pronuncia sopra citata ha ad oggetto una fattispecie in cui il ricorrente aveva appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata disposta di ufficio l'applicazione di una pena sostitutiva, deducendo che il primo giudice avrebbe potuto farlo anche in assenza di una specifica richiesta dell'imputato.

La Corte ha affermato che, non dovendo essere necessariamente attivato a richiesta dell'imputato il subprocedimento di cui all'art. 545-bis, cod. proc. pen., legittimamente il ricorrente aveva censurato con l'atto di appello il mancato esercizio officioso, da parte del primo giudice, del relativo potere discrezionale, chiedendo di porvi rimedio al giudice d'appello, il quale sarebbe stato conseguentemente tenuto a provvedere sul punto.

Il principio affermato dalla Corte in quella pronuncia, che si fonda sul presupposto del potere/dovere del giudice di applicare di ufficio le pene sostitutive, risulta - come detto - superato dalla modifica normativa dell'art. 545-bis, cod. proc. pen. Invero, con l'art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 19 marzo 2024 n. 31, l'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. è stato modificato eliminando l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti in presenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva; ne consegue che, non solo il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, ma, per effetto di tale modifica normativa, l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso della sussistenza delle condizioni per accedere alla misura sostitutiva, presuppone un'implicita valutazione dell'insussistenza di tali presupposti, senza che il giudice debba motivare sul punto e senza che ci si possa dolere del mancato esercizio di un potere officioso di applicazione delle pene sostitutive.

5.6. In conclusione, deve ribadirsi il principio secondo il quale, alla luce della disciplina transitoria dettata dall'art. 95 del D.Lgs. n. 150 del 2022, l'imputato aveva l'onere di chiedere la sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive al Tribunale, in quanto la disciplina più favorevole avente ad oggetto le pene sostitutive già era in vigore (sin dal 30 dicembre 2022) durante la pendenza del giudizio di primo grado, definito con sentenza del Tribunale Avezzano in data 18 dicembre 2024.

Pur essendo già in vigore la più favorevole disciplina avente ad oggetto le pene sostitutive, l'imputato non ha richiesto di essere ammesso a forme alternative di espiazione della pena al Tribunale dinanzi al quale pendeva il procedimento di primo grado, avendo formulato tale richiesta per la prima volta alla Corte di appello.

Il mancato assolvimento dell'onere di chiedere la sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive al Tribunale, che comporta la inammissibilità originaria della richiesta, priva di ogni rilievo la mancata risposta della Corte di appello sul punto, dovendo la causa di inammissibilità essere rilevata d'ufficio da questa Corte ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

5.7. In ogni caso, deve rilevarsi che, anche qualora si volesse accedere alla tesi secondo la quale l'imputato poteva richiedere per la prima volta al giudice dell'appello la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, a prescindere dalla circostanza che la disciplina più favorevole fosse già in vigore all'epoca della pendenza del giudizio di primo grado, nel caso in esame la richiesta era comunque inammissibile per la sua genericità.

Invero, deve osservarsi che, sebbene il sistema delle pene sostitutive non imponga all'imputato un obbligo di produrre documentazione a supporto della richiesta della loro applicazione (Sez. 2, n. 13114 del 26/03/2025, Petrillo, Rv. 287803-01; Sez. 4, n. 47333 del 24/10/2024, Viotti, Rv. 287321-01; Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024, Ndiaye, Rv. 286130-01), valorizza l'apporto delle parti, ed in modo particolare della difesa, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall'art. 27, comma 3, Cost. e, quindi, a motivare la richiesta in ordine ai presupposti che ne consentirebbero l'applicazione, mediante specifiche deduzioni (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820-01; Sez. 2, n. 10641 del 20/12/2023, dep. 2024, non massimata sul punto).

5.8. Alla luce di questi principi, l'appellante aveva l'onere di supportare la richiesta con specifiche deduzioni inerenti al caso di cui si tratta; nell'atto di appello si era limitato, invece, a chiedere del tutto genericamente "la conversione della pena in lavori di pubblica utilità" e il mancato assolvimento dell'onere di supportare la richiesta con specifiche deduzioni comporta la inammissibilità originaria della richiesta avanzata alla Corte di appello, in ragione della sua generica formulazione.

5.9. Ne consegue che, per tutti i motivi sopra esposti, la inammissibilità del motivo d'impugnazione, non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630-01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359-01).

6. Da quanto sopra esposto consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

7. In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge a norma dell'art. 52, D.Lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 13 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2026.